

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in ordine all'applicazione del fondo di solidarietà nazionale, ha adottato una interpretazione della legge n. 185 del 1992 fondata sulla necessità di considerare, ai fini della determinazione dei danni, gli aiuti al reddito della Unione europea come parte integrante della produzione lorda vendibile aziendale, in qualità di entrate accessorie;

considerato che tale principio determina, in pratica l'esclusione della maggior parte delle aziende agricole dalla corresponsione degli indennizzi per i danni subiti a seguito di calamità naturali;

evidenziato che detta soluzione, adottata inizialmente solo ufficiosamente, determinando disparità di trattamento tra le aziende danneggiate di diverse regioni, è stata formalizzata soltanto il 16 maggio 1996 in una comunicazione ufficiale inviata alle regioni, e costituisce una assoluta novità nell'applicazione della normativa sul fondo di solidarietà nazionale;

considerato che appare singolare che tale linea interpretativa sia stata enunciata proprio quando gli interventi dell'Unione europea si sono trasformati da aiuti alla produzione in pagamenti compensativi erogati per compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali, riconosciuti dall'Unione, allo scopo di avvicinarli ai prezzi mondiali;

evidenziato che il calcolo dei predetti aiuti, per i seminativi, è del tutto svincolato e indipendente dalla reale produzione aziendale, essendo funzione di coefficienti moltiplicatori delle superfici, basati sulle rese medie determinate per regione;

tenuto conto che l'istituto nazionale di economia agraria (Inea), su richiesta dello stesso ministero delle risorse agricole,

ha precisato che «viste le finalità della legge n. 185 del 1992 vanno ricomprese nella produzione lorda vendibile soltanto quelle entrate accessorie che sono funzione della produzione ottenuta», escludendo pertanto quelle integrative del reddito aziendale indipendenti dalla effettiva produzione;

considerato che le stesse statistiche ufficiali, nazionali e comunitarie distinguono chiaramente tra produzione lorda vendibile e contributi alla produzione nella analisi economica di settore, nella consapevolezza che si tratti di voci distinte del bilancio aziendale;

sottolineato che sorge il ragionevole dubbio che tale soluzione, piuttosto che da rigorose interpretazioni basate su consolidate teorie economiche, sia piuttosto adottata sulla spinta di esigenze di bilancio, legate alla progressiva riduzione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale «che i Ministri finora succedutisi nel dicastero delle risorse agricole hanno ritenuto di operare»;

impegna il Governo

ad adottare una corretta interpretazione della legge n. 185 del 1992, sul fondo di solidarietà nazionale, che consenta di erogare gli indennizzi e le provvidenze alle aziende agricole esclusivamente sulla base della effettiva perdita della produzione lorda vendibile subita a causa delle calamità naturali, prescindendo dalla considerazione degli importi compensativi erogati.

(7-00030) «Ferrari, Casinelli, Mario Pepe, Ricci».

La XII Commissione,

nel riaffermare l'impegno a favore delle persone disabili e ritenendo necessario un riordino complessivo della materia riguardante le persone handicappate, dando soprattutto risposte ai loro bisogni in termini di servizi,

impegna il Governo

a predisporre, in collaborazione con il Parlamento, quanto prima, gli strumenti legislativi idonei, che risolvano i problemi fondamentali legati alle persone disabili, soprattutto per quanto concerne:

1) la definizione di nuovi criteri per l'accertamento delle minorazioni e del sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità, anche in base alla nuova legge sulla previdenza (n. 335 del 1995);

2) il collocamento a lavoro delle persone con disabilità, sostituendo la legge n. 482 del 1968 con altra basata sui principi del « collocamento mirato » e promuovendo l'impresa sociale;

3) l'obbligatorietà degli interventi istituzionali attualmente previsti nella leggequadro sull'*handicap* (n. 104 del 1992);

4) il piano nazionale per la programmazione dell'assistenza riabilitativa a livello ospedaliero ed extra-ospedaliero;

5) la definizione di provvedimenti specifici sui problemi delle persone con gravissima disabilità e delle loro famiglie, nonché provvedimenti specifici per persone non autosufficienti ultrasessantacinquenni.

(7-00031) « Giacco, Giannotti, Battaglia, Fioroni, Gatto, Jannelli, Lorenzetti, Duca, Caccavari, Polenta, Olivo, Bova, Lumia, Voza, Mariani, Chiavacci, Giardiello, Carli, Pittella, Schietroma, Gasperoni, Paisan, Siniscalchi, Rodeghiero ».

La V Commissione,

considerato che l'individuazione dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure previste dall'obiettivo 5b del regolamento (CEE) 2052/88 del 24 giugno 1988 non risulta uniformata a criteri di obiettività e trasparenza in quanto è stato verificato che un notevole numero di comuni

è stato escluso pur essendo in possesso di requisiti analoghi a quelli di comuni inclusi;

visto che l'attività agricola svolta nella fascia altimetrica superiore di tanti comuni parzialmente montani non viene compresa nelle misure dell'obiettivo 5b solo perché i parametri comunali prevalenti sono riferiti all'economia del fondovalle;

ritenuto che, comunque, sarebbe opportuno procedere periodicamente alla verifica dell'elenco medesimo, in maniera tale da valutare la coerenza tra l'enunciato dell'obiettivo 5b e i parametri adottati per la formazione degli elenchi;

considerato inoltre che, pertanto, si rende necessario e improcrastinabile, per ragioni di equità e giustizia, procedere ad una verifica e ad una ridefinizione dell'elenco sopracitato;

impegna il Governo:

a rideterminare entro il 1996 l'elenco dei comuni beneficiari delle misure previste dall'obiettivo 5b del regolamento (CEE) 2052/88 del 24 giugno 1988 e a riferire in Parlamento circa il lavoro svolto, con particolare riferimento ai criteri e ai parametri adottati;

ed a procedere, con cadenza annuale, alla periodica revisione di tali elenchi.

(7-00032)

« Peretti ».

La VII Commissione,

esprimendo la sua preoccupazione per il tono di festa e di celebrazione che si sta creando intorno alla possibilità di cancellare le norme costituzionali che vietano il ritorno e la residenza in Italia dei discendenti maschi di Casa Savoia;

affermando in modo risoluto che tale eventuale iniziativa da parte del Parlamento e del Governo italiano non può essere considerata in alcun modo dimenticanza del ruolo disastroso avuto dalla

Casa regnante italiana negli anni tragici della guerra e della occupazione nazista;

esprimendo in particolare ferma opposizione alla tumulazione al Pantheon dei resti di Vittorio Emanuele III che, nel corso del suo regno, ha violato lo Statuto allora vigente, ha permesso l'abrogazione dei diritti civili e politici dei cittadini, ha abbandonato il suo ufficio, la sua responsabilità, i suoi cittadini, il suo esercito per l'unica ragione di mettersi in salvo. E, soprattutto, ha apposto la propria firma ai cosiddetti « decreti sulla razza » che hanno permesso la persecuzione e, in molti casi, la deportazione e la morte dei cittadini italiani di origine ebrea

impegna il Governo:

a non permettere alcun gesto o evento, sia pure simbolico, di celebrazione, riconoscimento o anche solo dimenticanza delle tragedie di cui Vittorio Emanuele III è stato responsabile, se e quando i resti dell'ex sovrano verranno riportati in Italia;

a non permettere, per queste ragioni, l'accoglimento nel Pantheon — luogo di celebrazione e di onore della storia italiana — dei resti dell'ex sovrano Vittorio Emanuele III.

(7-00033) « Furio Colombo, Soave, Bracco, Lenti, Acciarini, De Murtas, Petrella, Grignaffini ».

La IX Commissione,

premessi che:

il parcheggio realizzato nel 1983 dal comune di Roma in un'area sita tra via delle Fornaci Vecchia e via delle Fornaci Nuova è insufficiente a smaltire l'afflusso dei pullman;

tale afflusso e le conseguenti manovre dei pullman diretti al parcheggio, nonché la sosta di quelli in soprannumero sulla sede stradale, determina un crescente degrado di via delle Fornaci con i relativi disagi per i suoi abitanti;

la zona di via delle Fornaci è sottoposta alla tutela culturale e vincolo panoramico (decreto ministeriale del 30 maggio 1961 ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

al km 7,500 della via Aurelia, nelle vicinanze dello svincolo del grande raccordo anulare, è situata la omonima stazione delle ferrovie dello Stato che è dotata di un ampio parcheggio idoneo a consentire sia la sosta che lo smaltimento del traffico dei pullman turistici;

l'istituzione di un servizio di navetta ferroviaria consentirebbe di raggiungere la stazione S. Pietro in pochi minuti e che lo stesso treno urbano potrebbe proseguire fino alla stazione Ostiense;

tale semplice proposta, avanzata dalla circoscrizione XVIII di Roma con la risoluzione n. 30 del 13 giugno 1994, era stata favorevolmente accolta sia dalle ferrovie dello Stato, che avevano dato anche la disponibilità ad istituire il nuovo servizio fin dal maggio 1995, che dal comune di Roma che aveva inserito il nuovo collegamento ferroviario stazione Aurelia-S. Pietro-Ostiense nella sua agenda per i trasporti;

dopo numerosi incontri tra i tecnici delle ferrovie di Stato, del comune e dell'ANAS, si è giunti alla riunione dell'11 gennaio 1995 nella quale è stato approvato il progetto di massima dell'intervento;

considerato che:

l'atteggiamento inspiegabile del comune di Roma impedisce, di fatto, di dare inizio ai lavori e tale ritardo ingiustificato sta attualmente penalizzando il quartiere Aurelio e, quindi una vasta zona di Roma;

impegna il Governo

a intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché le ferrovie dello Stato e l'ANAS stipulino l'accordo di programma con il comune di Roma per dare inizio finalmente ai lavori.

(7-00034)

« Urso, Storace ».

La X Commissione,

considerato che:

sempre più si sta aggravando la situazione conseguente la privatizzazione dell'Ilva (*ex* gruppo Iri) e, in particolare, quella relativa allo stabilimento di Novi Ligure. Le garanzie poste in essere nel processo di cessione al privato incontrano quotidianamente sempre maggiori difficoltà in ordine alla continuità produttiva, dovute ad una proprietà non scevra dai soli interessi di mercato, mentre oltre 800 miliardi di investimenti di risorse pubbliche sono serviti a rendere lo stabilimento di Novi Ligure il più efficiente e moderno per la produzione di laminati piani a livello internazionale;

questa privatizzazione, con il pre-pensionamento forzato, con il mancato *turn-over* e con la mobilità interna, ha peggiorato le condizioni di lavoro in fabbrica e questa politica falciò ulteriormente il tessuto produttivo di Novi Ligure e della Valle Scrivia, zona a declino industriale con i suoi 4.500 disoccupati e con più di 800 lavoratori in mobilità;

il 17 maggio 1996, presso la prefettura di Alessandria, grazie ad una forte ed unitaria mobilitazione dei lavoratori, è stato siglato un accordo per il riassorbimento dei lavoratori della Seco (*ex* appalto Ilva) nella varie unità del gruppo, aggravando però i disagi dei lavoratori stessi, ed operando, conseguentemente, un primo taglio ai posti di lavoro;

lo stesso accordo preannunciava una messa in cassa integrazione straordinaria che, in base ad una valutazione aziendale, interessava 130 lavoratori, rimandando ad altra sede l'individuazione di reparti e lavoratori interessati;

nondimeno il 12 giugno 1996, presso l'ufficio provinciale del lavoro con il verbale di consultazione sindacale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 164

del 1975, e dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 451 del 1994, venivano individuati i criteri per la messa in cassa integrazione guadagni: detti criteri, parzialmente legati alle esigenze derivanti dal processo di riorganizzazione e ristrutturazione, sono comunque vincolati alle esigenze operative funzionali dell'azienda;

nessun riferimento è posto in essere in ordine alla natura della riorganizzazione aziendale, della ristrutturazione paventata, alle prospettive dell'unità produttiva;

si evince da questa situazione che l'unico risultato di queste operazioni è il taglio dell'occupazione e che le logiche aziendali finora hanno dimostrato la loro inefficacia e negatività;

impegna il Governo:

1) a verificare la complessiva privatizzazione e riorganizzazione della società Ilva laminati piani Spa, esplicitando la responsabilità dei Governi che hanno legittimato questi processi, vere e proprie svendite di impianti industriali;

2) a verificare gli impegni che l'acquirente privato ha assunto all'atto della cessione in ordine alle garanzie occupazionali;

3) a garantire il più razionale ed efficiente esito delle fasi di riconversione e di ristrutturazione, evitando che abbiano come unico obiettivo tagli occupazionali finalizzati unicamente al recupero di costi e non al mantenimento della continuità produttiva;

4) a consolidare politiche attive per una puntuale attività di sostegno produttivo per la Valle Scrivia, zona a declino industriale, anche sotto il profilo occupazionale.

(7-00035) « Edo Rossi, Muzio, Ortolano ».